

LIQ. CONTR. N° 39/2024

N. R.G. 83/2024

Oggetto: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Rodolfo Magri	Giudice
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

ANDREA FRANCHESCHETTI n. Saluzzo 12.6.1972 residente in Busca, difeso e rappresentato da avv Cinzia Roggero per procura in atti per l'apertura della procedura della sua

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Il ricorso depositato è finalizzato alla apertura della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa; al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C.- dr Rubiolo- che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese si ritiene:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione



economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

Quanto al contenuto della proposta risulta che Franceschini è attualmente lavoratore subordinato di "Tecno Distribuzione s.r.l.", con contratto a tempo pieno e indeterminato, con retribuzione netta mensile di euro 1600,00/1700,00; non è proprietario di beni immobili né di mobili registrati; è coniugato ed ha una figlia studentessa universitaria; la moglie percepisce un reddito da lavoro dipendente di euro annui lordi 29.266,00 (dichiarazione redditi 2024) ed è proprietaria di beni immobili.

Il passivo è indicato in euro 219.642,34; le cause dell'indebitamento vanno ricercate nella precedente attività di lavoratore autonomo – elettricista - svolta dal ricorrente, il quale aveva alle sue dipendenze n. 3 dipendenti; a causa di un infortunio occorso a uno dei dipendenti, il Franceschini si venne a trovare in difficoltà ad evadere le commesse, incorrendo in penali; a ciò si aggiunga l'aumento dei costi e la contrazione dei ricavi, ingenerando una spirale di indebitamento progressivo.

A tale importo vanno poi aggiunti i presumibili costi – prededucibili- della procedura di circa euro 3.400,00 oltre al compenso del Liquidatore, che sarà liquidato all'esito della procedura.

Il ricorrente propone quindi di mettere a disposizione dei creditori il reddito futuro eccedente quanto necessario per il mantenimento suo e della famiglia; a tal proposito prospetta come adeguato un fabbisogno mensile di euro 1400,00.

Ritiene il collegio che tale importo possa essere ridotto a euro 1.100,00 al mese, in quanto la moglie convivente risulta avere una capacità reddituale superiore a quella del ricorrente, tale quindi da maggiormente sostenere i costi di mantenimento del nucleo familiare.

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

ANDREA FRANCESCHETTI n. Saluzzo il 12.6.1972, residente in Busca;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr. Gian Matteo Rubiolo con studio in Savigliano.

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,



predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 7.11.2024

Il Giudice est.

dr. Natalia Fiorello

Il Presidente

dr. Roberta Bonaudi

12 NOV. 2024
W. ROCCO CINZIA
AW. RUBIOLO GIAN MATTEO
AW. GIULIANO RAFFAELLA
PM SEDE

